

27 APR. 2016

CONVENZIONE TRA LA ASL 8 DI CAGLIARI E L'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU DI CAGLIARI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA FISICA E RADIOPROTEZIONE E ATTIVITA' FORMATIVA IN FAVORE DELLE STRUTTURE DELL'ASL 8.

Tra

L'Azienda ASL 8 di Cagliari, con sede in Selargius, Via Piero della Francesca, 1 Codice Fiscale e Partita IVA 02261430926, nella persona del Commissario Straordinario Dr.ssa Savina Ortu

E

L'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, con sede in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, 1 Codice Fiscale e Partita IVA 02315520920, nella persona del Commissario Straordinario Dr.ssa Graziella Pintus

PREMESSO CHE

- che in data 01.07.2015, l'incorporazione dei PP.OO. Businco e Microcitemico ha acquisito piena efficacia giuridica e che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha acquisito la titolarità giuridica del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e degli impianti, nonché di tutti i servizi correlati all'erogazione dell'assistenza sanitaria nei due PP.OO.;
- che con deliberazioni n. 849 del 01.07.2015 e n. 1058 del 01.07.2015, rispettivamente, la ASL di Cagliari e l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" hanno preso atto del Protocollo d'Intesa, finalizzato a regolamentare i rapporti e le obbligazioni reciproche derivanti dall'incorporazione dei PP.OO. Businco e Microcitemico all'interno dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n.33/27 del 30.06.2015;
- che detto Protocollo d'Intesa prevede che le due Aziende interessate procedano alla stipula di apposite convenzioni, per regolamentare i

reciproci rapporti, relativamente a quelle attività che temporaneamente verranno gestite dall'ASL di Cagliari, in nome e per conto dell'A.O. Brotzu e viceversa;

- che ,come previsto nell'ambito del progetto di scorporo /incorporazione dei due presidi ospedalieri, secondo delibera n. 802 del 29/06/2015 della ASL di Cagliari, si rende necessario stipulare apposito accordo convenzionale al fine di garantire la continuità dell'attività di radioprotezione e sorveglianza fisica effettuata da parte dell'Esperto Qualificato.

Per quanto sopra espresso e motivato,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto della convenzione

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione è finalizzata a regolamentare i rapporti tra la ASL di Cagliari e l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" relativamente all'erogazione di attività di Consulenza Professionale mediante i propri Dirigenti Fisici per attività di Sorveglianza Fisica per la Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i), dettagliate nel successivo art.2.

Art. 2

Prestazioni di Sorveglianza Fisica per la Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i) :

Prestazioni per la sorveglianza fisica della radioprotezione presso tutti i Presidi e Strutture dell'Azienda Sanitaria ove a qualsiasi titolo vengono impiegate fonti di radiazioni ionizzanti .

L'Esperto Qualificato, ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., coadiuverà i Fisici

Esperti Qualificati della ASL 8 di Cagliari per le seguenti prestazioni:

1. La classificazione delle aree e dei lavoratori e l'assegnazione dei dosimetri;
2. La verifica dei sistemi di radioprotezione collettiva ed individuale e dei D.P.I.;
3. La predisposizione della documentazione di legge ;
4. La collaborazione con i Servizi e gli Uffici per la soluzione di qualsiasi problema connesso alla radioprotezione;
5. Qualunque altra operazione prevista dalla normativa vigente, anche se non espressamente richiamata nel presente contratto;
6. Formazione del Personale Radioesposto in ottemperanza alle norme di Legge vigenti.
7. In particolare la tenuta dei Registri di Radioprotezione e delle Cartelle Dosimetriche del personale Radioesposto della ASL 8 di Cagliari.

Art. 3

Modalità di erogazione delle prestazioni

Le attività in parola dovranno essere effettuate dai Dirigenti Fisici dell'AO Brotzu al di fuori dell'orario contrattuale di lavoro, fatte salve le prioritarie esigenze di servizio dell'Azienda di appartenenza, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 66/2003 in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.

I Dirigenti Fisici dovranno dimostrare l'orario effettivamente svolto utilizzando l'apposito foglio di presenza, regolarmente compilato e sottoscritto dagli stessi e dal Responsabile Sanitario del Presidio/Distretto/Servizio interessato.

Per l'incarico della consulenza in parola si prevede, di norma, un accesso medio settimanale di tre ore, fatti salvi ulteriori accessi in casi di effettiva necessità.



Art. 4

Importi, modalità di rendicontazione dei pagamenti e rimborso

06/

Per lo svolgimento delle attività in parola, è riconosciuto un compenso mensile lordo che verrà corrisposto dalla ASL Cagliari all'Azienda Ospedaliera Brotzu, che lo attribuirà secondo le percentuali previste nel proprio regolamento al personale avente diritto.

A tal fine, mensilmente l'A.O. Brotzu provvederà a rendicontare le attività svolte dai propri dipendenti, con indicazione dei nominativi dei professionisti e per ciascuno del numero degli accessi e delle ore effettuate, debitamente validato dalla Direzione Sanitaria della ASL di Cagliari.

Tale rendiconto sarà trasmesso alla ASL di Cagliari che, effettuate le verifiche necessarie, provvederà ad effettuare i pagamenti dovuti per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2., secondo le seguenti tariffe lorde onnicomprensive:

Dirigente Fisico € 60,00 lordi (Euro sessanta) oltre IRAP, per ogni ora di attività.

L'AO Brotzu provvederà conseguentemente ad emettere la relativa fattura, entro il mese successivo a quello in cui sono state erogate le prestazioni.

La ASL entro 60 giorni dal ricevimento della fattura si impegna a provvedere al pagamento.

Art. 5

Oneri assicurativi

Ferme restando le responsabilità personali del consulente ascrivibili all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, rimane, comunque a carico della ASL 8 la responsabilità diretta nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività.

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione, la ASL 8 si obbliga a tenere indenne il consulente stipulando apposita polizza assicurativa dei seguenti rischi:

a) Infortunio occorso al consulente durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione ed infortunio in itinere in occasione dell'accesso alle strutture aziendali per lo svolgimento delle predette attività.

R

b) Danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 6

Durata della convenzione

Le attività di cui si tratta, avranno inizio dalla data di stipula del presente atto sino al 31.08.2016. Eventuali proroghe, da effettuarsi in accordo tra le parti, saranno oggetto di appositi accordi e atti successivi.

Art.7

Risoluzione e controversie

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute, mediante preavviso da inviarsi tramite PEC, almeno 30 giorni prima della data di operatività del recesso. Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

Resta inoltre salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria di Cagliari di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, senza preavviso, qualora sopravvenute condizioni che modifichino l'attuale assetto organizzativo e/o funzionale, consentano all'Azienda di poter provvedere direttamente agli adempimenti di Legge con proprio personale dipendente.

La risoluzione dovrà essere formalizzata con lettera raccomandata e non darà luogo ad altri costi per l'Azienda Sanitaria di Cagliari, eccezion fatta per i compensi maturati fino alla data del recesso.

Si stabilisce sin d'ora che per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 8

Trattamento dei dati

Le parti sono autorizzate, ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., con il presente atto, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, per le attività



istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Art. 9

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Art. 10

Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Eventuali spese registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 11

Disposizioni finali

La presente convenzione, composta da n. 7 pagine e n. 11 articoli, è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

IL Commissario Straordinario
Dr.ssa Graziella Pintus

ASL 8 Cagliari

IL Commissario Straordinario
Dr.ssa Savina Ortu

ASL Cagliari
Il presente allegato è composto di n° 52 fogli
di n° 52 pagine.

IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
D.ssa Marina Udella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 363 DEL 27 APR. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Carreras IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu